



FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE ARTE E CULTURA CITTA' DI VELLETRI

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA CUSTODIA E L'UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE PRESENTI NEL TEATRO ARTEMISIO E NELLA CASA DELLE CULTURE

PARTE PRIMA – CONDIZIONI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del “servizio di custodia ed utilizzo delle attrezzature presenti nel Teatro Artemisio e nella Casa delle Culture” e più in particolare le seguenti attività:

- apertura dei locali e loro consegna agli utilizzatori;
- utilizzo della strumentazione necessaria allo svolgimento della manifestazione oggetto di prenotazione;
- controllo sul corretto utilizzo della struttura, delle apparecchiature e degli impianti da parte degli utilizzatori;
- verifica dell'inesistenza di danni alla struttura, agli impianti ed alle apparecchiature;
- constatazione degli eventuali danni rilevati e comunicazione al Direttore Artistico;
- chiusura dei locali e riconsegna al Direttore Artistico;
- custodia ed utilizzo delle attrezzature presenti nel Teatro e nella Casa delle Culture da effettuarsi sulla base delle richieste del Direttore Artistico.

ART. 2 – DURATA E IMPORTO DELL'APPALTO

Il servizio avrà durata di 24 mesi a partire dalla data della stipula del contratto.

L'importo a base d'asta per le prestazioni di cui all'articolo precedente risulta essere così determinato:

€. 60,00 per eventi dalle ore 8,00 alle ore 14,00;

€. 90,00 per eventi dalle ore 8,00 alle ore 20,00;

€. 110,00 per eventi dalle ore 8,00 alle ore 24,00

oltre oneri accessori se dovuti per un importo complessivo annuo presumibile di €. 3.000,00 oltre IVA

Non è previsto alcun rimborso spese

Detto importo è stato stimato sulla base delle attività che la Fondazione intende attuare nel corso di un anno.

Effettuata la verifica relativa agli obblighi di cui all'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, si precisa che in considerazione della natura del servizio oggetto della presente gara, sussiste la necessità di procedere alla predisposizione del DUVRI e di indicare la relativa stima dei costi.

L'appalto sarà stipulato nella forma del contratto aperto, che non impegna la Fondazione al raggiungimento dell'importo complessivo presunto di cui sopra. Entro il limite di spesa dell'importo presunto spetta pertanto alla stazione appaltante stabilire, secondo una valutazione discrezionale del proprio fabbisogno, il quantitativo delle prestazioni dovute. Per tale motivo nulla avrà a pretendere l'aggiudicatario oltre al pagamento dei servizi prestati ai prezzi ed alle condizioni pattuite.

Entro il limite suddetto l'aggiudicatario si impegna a fornire i servizi agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto d'appalto.

Ai fini dell'esecuzione del contratto, i prezzi unitari offerti, costituiscono i prezzi contrattuali.

I corrispettivi dovuti, sono quelli indicati nell'offerta economica e saranno determinati a proprio rischio dal fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini ed alle proprie stime.

Le prestazioni di cui al presente appalto, vengono effettuate nell'esercizio d'impresa e pertanto soggette all'imposta sul valore aggiunto (DPR 633/72) da sommarsi agli importi di cui sopra della misura vigente al momento della resa delle prestazioni.

ART. 3 – TRATTAMENTO DEI DATI

I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla gara dei concorrenti nonché quelli legati alla stipulazione del contratto saranno raccolti e trattati al fine del procedimento di gara e dell'eventuale stipulazione del contratto secondo le modalità e le finalità di cui al D.lgs 196/2003.

ART. 4 – CAUZIONE DEFINITIVA

Al momento della comunicazione di aggiudicazione definitiva del servizio, l'aggiudicatario dovrà costituire, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dall'appalto in oggetto nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento, una garanzia fidejussoria del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale come previsto dall'art. 103 del D.lgs 50/2016.

In caso di garanzia sotto forma di cauzione o fideiussione assicurativa, l'impresa di assicurazione dovrà essere fra quelle autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni.

La garanzia dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni:

- a) pagamento a semplice richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta della Fondazione, senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte di quest'ultima;
- b) rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, di cui all'art. 1944 del C.C.;
- c) che l'eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile alla Fondazione garantita;
- d) rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all'art. 1957 del C.C..

La garanzia fidejussoria garantirà per il mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dalla ditta aggiudicataria anche per quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali. La Fondazione, fermo restando quanto previsto al successivo art. 15 avrà diritto pertanto di rivalersi direttamente sulla garanzia fidejussoria per l'applicazione delle stesse.

Fermo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 103 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Fondazione.

La mancata costituzione della garanzia di cui all'art. 103 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. determinerà la revoca dell'affidamento e l'incameramento da parte della Fondazione, della cauzione provvisoria.

Ai sensi dell'art. 93 del D.lgs 50/2016 la garanzia fideiussoria è ridotta del 50% qualora l'esecutore del contratto sia in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000.

Qualora si addivenisse alla risoluzione del contratto per cause imputabili all'appaltatore stesso, il soggetto garante è obbligato a versare immediatamente l'importo per la quale è stata prestata la garanzia, su semplice richiesta scritta della Fondazione.

In caso di non ottemperanza a quanto sopra indicato la Fondazione ha facoltà di recedere dal contratto con le conseguenze previste per i casi di risoluzione di contratto medesimo.

ART. 5 – RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

La Fondazione è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale dipendente della ditta aggiudicataria durante l'esecuzione del servizio, convenendosi al riguardo che qualsiasi eventuale onere è compreso nel corrispettivo del servizio. La Fondazione è altresì esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere a terzi nell'esecuzione della fornitura.

Sono inoltre a carico dell'affidatario i rischi di perdita e danni ai prodotti oggetto della fornitura, durante il trasporto, e sino alla consegna all'ufficio competente.

ART. 6 – OBBLIGHI DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

6.1 Obblighi retributivi, previdenziali, assistenziali e fiscali

L'impresa aggiudicataria è tenuta al rispetto di tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di assicurazioni sociali, antinfortunistica, previdenziali e assistenziali e assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'impresa aggiudicataria è obbligata altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili ed ogni altro adempimento in ordine al rapporto di lavoro secondo le leggi e i contratti di categoria in vigore.

6.2 Obblighi in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori

L'impresa aggiudicataria è tenuta ad ottemperare alle norme minime di sicurezza e di salute di cui al D.lgs 81/2008 e qualora applicabile comunicare il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

6.3 Personale adibito al servizio

L'impresa aggiudicataria deve garantire al proprio personale, addetto allo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro con particolare riferimento alle attività di sorveglianza sanitaria, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previste, e risultanti dal documento di valutazione dei rischi.

6.4 Dispositivi di protezione individuale (D.P.I.)

Nel caso in cui la valutazione del rischio dell'impresa aggiudicataria preveda l'utilizzo del D.P.I. per lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, di operatori ne devono essere dotati in conformità al già richiamato D.lgs 81/2008.

6.5 Sicurezza nell'esecuzione dell'appalto

È onere dell'impresa appaltatrice tenere conto, in sede di predisposizione dell'offerta, dei costi relativi alla sicurezza, nonché adottare, tutte le misure previste dalla normativa in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Si precisa che i costi sopra menzionati sono quelli derivanti dai rischi propri dell'attività d'impresa.

6.6 Obblighi di riservatezza

L'impresa è tenuta ad assicurare la tutela dei dati personali secondo il Codice Privacy.

L'impresa garantisce che il trattamento dei dati personali della Fondazione sia effettuato per i soli fini legati alla gestione del presente contratto, che siano adottate le misure di sicurezza prescritte nel Codice Privacy per i dati personali.

E' fatto divieto all'appaltatore di effettuare, esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e di qualsiasi altro genere e così pure di divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie e dati di cui sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti intercorsi con la Fondazione.

L'appaltatore è tenuto pertanto ad adottare nell'ambito della sua organizzazione le opportune disposizioni e necessarie cautele affinché il divieto di cui sopra sia scrupolosamente osservato e fatto osservare dai propri collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera, nonché dai terzi estranei.

6.7 Obblighi di comunicazione

L'impresa aggiudicatrice ha l'obbligo di comunicare alla Fondazione ogni variazione della propria ragione sociale, o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente la Fondazione e/o rappresentanza della stessa, fermo restando la facoltà della Fondazione di risolvere in tale ipotesi il contratto.

ART. 7 - PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO E APPLICAZIONE DELLE PENALI

I servizi di cui al presente capitolato devono essere forniti nei termini indicati nelle “condizioni speciali” del presente capitolato. In caso di ritardo la Fondazione, ove non ricorrano cause di forza maggiore, procede alla contestazione del ritardo mediante comunicazione e-mail con valore legale di ricevuta.

In caso di contestazione dell'inadempimento, l'impresa aggiudicataria dovrà comunicare per iscritto, anche con lo stesso mezzo usato dalla Fondazione, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo 10 (dieci) giorni lavorativi, dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano alla Fondazione nel termine sopra indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano, a giudizio della Fondazione, idonee a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate, alla ditta aggiudicataria a decorrere dall'inizio dell'inadempimento, le penali sino a un massimo di euro 50,00 al giorno, fatto salvo il risarcimento di ogni ulteriore danno.

Le penali sono applicate mediante ritenute sui crediti dell'aggiudicatario, oppure, in mancanza di crediti o loro insufficienza mediante escussione della cauzione prevista dal precedente art. 4.

L'applicazione delle penali di cui ai commi precedenti del presente articolo non pregiudica il diritto della Fondazione di acquistare i prodotti non forniti presso qualunque altro fornitore.

Resterà comunque a carico dell'inadempiente, sia la differenza per l'eventuale maggiore prezzo rispetto a quello convenuto, sia ogni maggiore onere derivante alla Fondazione a causa dell'inadempienza stessa, ai sensi dell'art. 1382 Cod. Civ.

È fatta salva in ogni caso la facoltà di risolvere il contratto ai sensi del successivo art. 9 oltre alla richiesta di risarcimento danni.

ART. 8 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

8.1 – Risoluzione per inadempimento

In caso di inadempimento da parte dell'impresa aggiudicataria, la Fondazione ha la facoltà di risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere, secondo le norme del Codice Civile, fatta salva l'azione di risarcimento dei danni e l'eventuale incameramento della cauzione.

In caso di risoluzione giudiziale del contratto per inadempimento dell'impresa, la Fondazione si riserva la facoltà di stipulare un nuovo contratto con il secondo classificato alle condizioni economiche presentate da quest'ultimo in sede di offerta.

8.2 – Risoluzione di diritto – Clausola risolutiva espressa

La Fondazione intenderà risolto il contratto di diritto ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile, escludendo qualsiasi pretesa di indennizzo da parte sia dell'impresa aggiudicataria che dai suoi eventuali aventi diritto, nei seguenti casi:

- motivi di pubblico interesse;
- frode, grave negligenza, non veridicità nelle dichiarazioni rese e nei requisiti attestati ai sensi del DPR 445/2000 in sede di gara;
- quando l'ammontare delle penali contestate ed applicate all'appaltatore abbia superato il 10% dell'importo complessivo del contratto (IVA esclusa);
- perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi che consentano il regolare svolgimento dell'appalto;
- liquidazione, fallimento e procedure concorsuali;
- gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto.

In caso di DURC dell'affidatario del contratto negativo per due volte consecutive, si applicherà quanto previsto dal D.P.R. 207/2010 art. 6 comma 8.

Nei suddetti casi la Fondazione sarà tenuta a corrispondere soltanto il prezzo contrattuale dell'appalto effettivamente espletato fino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute, nonché gli eventuali danni conseguenti all'inadempimento stesso.

L'impresa rinuncia ad ogni richiesta di danni indiretti e conseguenti e di mancato guadagno. La Fondazione conserva piene ed intere le sue ragioni d'indennizzo per qualsiasi titolo sulla cauzione depositata a garanzia del contratto.

ART. 9 – RECESSO DAL CONTRATTO

La Fondazione si riserva, altresì, la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto ai sensi dell'art. 1373 del Cod. Civ. con preavviso di 60 giorni da inviare all'impresa aggiudicataria con lettera raccomandata.

Dalla data di efficacia del recesso, l'impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Fondazione.

In caso di recesso da parte della Fondazione, l'impresa aggiudicataria ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

In caso in cui l'impresa receda anticipatamente dal contratto prima della scadenza prevista, la Fondazione oltre all'escussione della cauzione definitiva, chiederà il risarcimento dei danni subiti con addebito della maggiore spesa derivante dalla riassegnazione del servizio al secondo in graduatoria

ART. 10 – FATTURAZIONI E PAGAMENTI

L'emissione delle fatture avrà cadenza trimestrale.

Il pagamento delle spettanze all'aggiudicatario verrà effettuato entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento delle fatture.

Il pagamento delle somme dovute avrà luogo mediante ordine di bonifico, con spese e/o costi connessi, a carico dell'aggiudicataria, su conto corrente segnalato dalla stessa aggiudicataria che dovrà rispettare le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 di cui al successivo articolo.

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dal citato art. 3, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

ART. 11 – FORO COMPETENTE

Eventuali controversie inerenti l'esecuzione o l'interpretazione del presente capitolato speciale, qualora non sia possibile comporle in via transitiva saranno definite al foro di Velletri.

ART. 12 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTE

Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di appalti di pubblici servizi, nonché alle altre norme applicabili in materia.